

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.1)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Autostradale di
.....

Fatto

Il signor, in data 14 gennaio 2008, ha presentato alla Polizia di Stato – Sottosezione Polizia Autostradale di un'istanza di accesso agli atti attestanti le compiute verifiche periodiche di funzionalità alle quali deve essere sottoposto, secondo la normativa vigente, lo strumento per la rilevazione del tasso alcolemico; ciò ai fini dell'attendibilità dell'esito del test alcolemico, su cui si fonda la prova della contravvenzione ed il conseguente giudizio penale cui è stato sottoposto.

L'organo accertatore il 18 gennaio 2008 ha ricevuto la suddetta istanza e ad oggi non ha dato seguito alla soddisfazione della stessa.

Pertanto, il signor contro il silenzio-rigetto formatosi ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ricevuto in data 5 marzo 2008.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.2)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –
Direzione provinciale del Lavoro di

Fatto

Il sig. ha presentato istanza di accesso al verbale di ispezione compiuto da un funzionario della Direzione provinciale del Lavoro di il 29 novembre 2003 presso la cooperativa Specifica il sig. nel presente ricorso che l'acquisizione del verbale su indicato è necessaria per tutelare i propri diritti atteso che nel medesimo si prospetta il compimento di illeciti penali.

L'amministrazione, il 19 febbraio 2008, ha differito l'accesso al 30 novembre 2008 sulla base dell'art. 2 lett. *f)* del D.M. n. 757 del 1994 e dell'art. 14, lett. *a)* del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, i quali sottraggono per 5 anni il chiesto documento al diritto di accesso a partire dalla data della visita ispettiva, ossia dal 29 novembre 2003.

Avverso il provvedimento del 19 febbraio 2008 il sig. ha presentato ricorso, in data 5 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione provinciale del Lavoro di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il Decreto ministeriale 4 novembre 1994, n. 757 "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241" stabilisce che al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni sono sottratte al diritto di accesso alcune categorie di documenti, tra i quali i verbali di ispezione alle società cooperative.

Prevede, poi, il successivo articolo 3 che tale divieto permane per cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale

Poiché i documenti richiesti rientrano tra i casi di esclusione previsti dal D.M. n. 757 del 1994, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ritiene che correttamente l'amministrazione ha negato l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.3)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente : Comune di

Fatto

Con istanza al Comune di, a questo pervenuta in data 26.11.2007, la Sig.ra proponeva istanza di accesso a concessioni edilizie e relativi elaborati grafici concernenti abitazioni site in tale Comune.

Avverso la nota del 22.1.2008 , con la quale il Comune negava l'accesso , la sig.ra, con atto in data 6.2.2008 , pervenuto il 4.3.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile per incompetenza.

L'art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/90 dispone che “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte del Comune di, essendo invece competente il difensore civico quale individuato dalla riportata norma.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.4)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale-
Direzione provinciale del lavoro di

Fatto

Il sig., per il tramite del suo legale avv., riferisce di essere stato sottoposto a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente con conseguente comminazione di sanzione amministrativa (in data 5 settembre 2007) per aver impiegato due lavoratori subordinati o parasubordinati senza istituire il libro di matricola e paga-sezione presenze. Successivamente l'odierno ricorrente formulava istanza di accesso ai verbali del procedimento ispettivo con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla due lavoratrici (sig.ra e sig.ra) asseritamente non regolarizzate dalla parte datoriale.

L'amministrazione in data 14 gennaio 2008 chiedeva chiarimenti alla parte istante. A seguito dei richiesti chiarimenti, l'amministrazione resistente, in data 30 gennaio u.s. negava l'accesso, in forza dell'articolo 2 del D.M. n. 757/1994 che esclude dall'accesso le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi. Nel provvedimento da ultimo citato, tuttavia, l'amministrazione stessa riferisce che l'esclusione vale "fino a quando risulterà al Servizio Ispettivo del Lavoro di la costanza del rapporto di lavoro delle lavoratrici in questione".

Contro tale provvedimento il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 27 febbraio 2008 chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che nell'atto introduttivo del presente procedimento la parte ricorrente specifica di non aver potuto notificare il gravame alla controinteressate in quanto le stesse, oltre a non prestare più la propria attività alle dipendenze del ricorrente e anzi a non averla mai prestata, avrebbero fatto rientro nel loro Paese di origine, la

Tale circostanza, se riscontrata dall'amministrazione, farebbe venir meno le ragioni del differimento opposto all'odierno ricorrente, attese le motivazioni del differimento medesimo di cui alle premesse in fatto.

Per tale ragione, la scrivente Commissione invita l'amministrazione a voler verificare la predetta circostanza e a darne successivamente comunicazione a quest'organo. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.5)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali –
Sovrintendenza Archeologica di

Fatto

La sig.ra quale amministratore unico della s.r.l.,
componente dell'A.T.I. aggiudicataria del pubblico incanto inerente le opere di “scavo
restauro conservativo. Servizi e sala polifunzionale presso il Museo Nazionale Romano,
.....”, composta da C.I.S. di, s.r.l. e s.r.l., a
seguito di visione, il 14 gennaio 2008, ha chiesto copia di alcuni documenti.

In particolare ha chiesto copia dei seguenti documenti:

1. bando di gara sulla G.U.R.I. del 16 agosto 2005 e relativo disciplinare;
2. verbali di gara nn. 1, 6 e 8 rispettivamente del 3 ottobre 2005, del 17 novembre 2005 e del 14 dicembre 2005;
3. verbale di aggiudicazione del 10 gennaio 2006;
4. busta esterna contenente la documentazione di gara dell'ATI aggiudicataria con gli estremi del protocollo di arrivo (prot. N. del 30 settembre 2006, ore 9.25);
5. busta interna contenente la documentazione dell'ATI aggiudicataria e documentazione contenuta nella stessa busta relativa alle imprese costituenti l'ATI aggiudicataria;
6. busta interna contenente l'offerta dell'ATI aggiudicataria e offerta contenuta, nella stessa busta, delle imprese costituenti l'ATI aggiudicataria.

La ricorrente ha chiesto, poi, di potere accedere ai seguenti documenti non contenuti nei fascicoli visionati:

- A. copia completa del progetto, controfirmata dal mandatario dell'ATI e dal rappresentante della stazione appaltante, allegata al contratto, in conformità con l'art. 5 del capitolato speciale di appalto e dell'art. 110 del d.P.R. n. 554 del 1999;
- B. verbale di validazione in conformità dell'art. 47 del d.P.R. n. 554 del 1999;
- C. copie di eventuali perizie di variante approvate;
- D. copie di eventuali verbali nuovi prezzi;
- E. copia del giornale dei lavori;
- F. registro di contabilità relativo al primo saldo.

Specifica la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi.

Avverso il silenzio rigetto, il 6 marzo 2008 la s.r.l. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto, alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali – Sovrintendenza Archeologica di l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente l'11 marzo 2008, ha comunicato di avere già consentito l'accesso ai documenti richiesti con le note del 28.12.2007 e 29.02.2008; invita, poi, la ricorrente a presentarsi nei giorni individuati per esercitare il proprio diritto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile il ricorso per cessata la materia del contendere

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.6)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora
contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico
ed Etnoantropologico dell'.....

e nei confronti di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici dell'.....

Fatto

La signora, proprietaria di un appartamento sito in un immobile storico di, per i quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha avviato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/90, il procedimento amministrativo per la sottoposizione a vincolo, in data 8 gennaio 2008 - per potere tutelare i propri diritti ed interessi in sede giudiziaria - ha chiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico dell'..... di potere avere accesso a tutta la documentazione amministrativa relativa al suddetto immobile denominato "Palazzo", ed in particolare:

- a tutta la documentazione riguardante i vincoli diretti e indiretti presenti sull'immobile;
- alla risposta che la Soprintendenza ha (o dovrebbe avere) fornito, in data 14 luglio 2005, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria;
- agli atti relativi al procedimento per l'apposizione del vincolo diretto nonché ai provvedimenti ed atti sino ad ora adottati;
- ai nominativi dei responsabili dei suddetti procedimenti.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro all'istanza di accesso formulata, la signora, tramite il suo legale, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il tacito diniego dell'amministrazione resistente.

Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alle parti controinteressate.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera

dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal legale della signora dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05

settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.7)

Parere

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Agenzia per la sicurezza del volo" predisposto dalla medesima Agenzia.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008, vista la nota del 5 marzo 2008 dell'Agenzia per la sicurezza del volo, con la quale è stato trasmesso nuovamente il suddetto schema di regolamento, esaminati gli atti e udito il relatore, esprime il proprio parere favorevole sul nuovo testo regolamentare, riformulato con le modifiche apportate a seguito del parere reso, in data 17 dicembre 2007, dalla Commissione stessa.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.8)

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione

OGGETTO: Quesito in merito all'accessibilità degli elaborati di una prova concorsuale da parte di candidati non ammessi a sostenere la prova orale.

La Direttrice della Scuola superiore della pubblica amministrazione, riferisce che a seguito dello svolgimento delle prove concorsuali per l'ammissione di 155 allievi al corso-concorso di formazione dirigenziale (in corso di svolgimento), quattro candidati non ammessi alle prove orali hanno presentato richiesta di accesso agli elaborati scritti di tutti i 120 candidati che hanno ottenuto una votazione utile per l'ammissione alle ulteriori fasi concorsuali.

La richiedente, in considerazione dell'elevato numero di documenti oggetto delle istanze di accesso, riferisce altresì di aver per il momento limitato l'accesso agli elaborati di dieci candidati ammessi alla prova orale a scelta dei richiedenti medesimi.

Pertanto si chiede alla scrivente Commissione se l'accesso, per come consentito, sia soddisfacente dell'interesse dei richiedenti ad una valutazione della comparazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o se si debba dare integrale soddisfazione all'istanza dei richiedenti per come formulata. In tale ultimo caso la richiedente il parere esprime il dubbio che in tal modo l'accesso si configuri come un controllo generalizzato sull'azione amministrativa, come tale vietato dall'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90.

In merito al quesito sottoposto la Commissione osserva quanto segue.

L'esercizio del diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale da parte di uno dei partecipanti alla stessa si atteggia ad accesso endoprocedimentale, per la disciplina del quale la disposizione di riferimento è l'articolo 10 della l. n. 241/90. Rispetto alla richiesta avanzata da uno dei concorrenti, pertanto, l'interesse alla conoscenza dei documenti facenti parte della relativa serie procedimentale comprende, in linea di principio, anche tutti gli elaborati redatti dagli altri candidati.

Il riferimento al divieto di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione (art. 24, comma 3, l. n. 241/90) che l'amministrazione richiedente ritiene integrato in virtù della richiesta di accesso agli elaborati di tutti i partecipanti al corso-concorso, in realtà non sembra pertinente. Il limite appena evocato è stato introdotto dal legislatore della novella del 2005 al preciso scopo di riaffermare l'impossibilità di utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutela di interessi meramente fattuali. Sulla scorta di orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa, sia di primo che di secondo grado, il legislatore della novella del 2005 ha invero inserito nel tessuto normativo tale disposizione per chiarire una volta per tutte che l'accesso non costituisce strumento di controllo diffuso e generalizzato sull'azione amministrativa.

Tale limite negativo, tuttavia, non può valere nelle fattispecie in cui si sia preso parte ad un procedimento amministrativo, atteso che in casi del genere la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice che l'istanza di ostensione sia motivata da generiche finalità di controllo.

Ciò premesso, quanto alla possibilità di limitare l'accesso soltanto ad alcuni degli elaborati svolti da candidati ammessi a sostenere la prova orale, la scrivente Commissione rileva che la giurisprudenza assolutamente maggioritaria non consenta tale restrizione. Citando solo alcune delle più recenti pronunce in materia, emerge che "Colui che ha partecipato ad un pubblico concorso ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i documenti di pertinenza degli altri concorrenti e le valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice, il cui esame consente all'interessato non già un generico controllo sull'operato di tale organo ma di verificare, per quanto può venire in rilievo da un esame comparativo, la correttezza o meno della valutazione espressa dall'organo giudicante" (TAR Veneto, Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 452); in senso del tutto analogo TAR Lazio, Sez. II quater, 12 giugno 2007, n. 5365.

Per completezza si riporta anche un orientamento, minoritario, che limita l'accesso agli elaborati concorsuali degli ammessi alla prova orale nei seguenti termini: "L'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi postula l'esistenza di un concreto interesse dell'istante, e che non può essere identificato nella generica pretesa al controllo del buon andamento dell'attività amministrativa. Ne deriva che, in materia di pubblico concorso, l'interesse sussiste - di regola - qualora il candidato chieda di conoscere la posizione di taluni altri candidati, e non già quando pretenda di verificare se la commissione ha correttamente valutato le prove di tutti i candidati" (Cons. Stato, Sez. comm. spec., 21/09/1994, n. 1285). In particolare sembra che l'interesse del candidato escluso abbia ad oggetto la conoscenza delle prove dei candidati ammessi con il punteggio minimo.

Trattandosi tuttavia di orientamento minoritario, la scrivente Commissione non può che rilevare la legittimità della richiesta di accesso per come formulata, potendo al più l'amministrazione consentire un accesso limitato nei sensi sopra indicati ed ove ciò non fosse ritenuto sufficiente frazionarlo e diluirlo nel tempo in considerazione di difficoltà organizzative scaturenti dall'elevato numero di documenti oggetto dell'istanza.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.9)

Sig.

OGGETTO: Richiesta di intervento in ordine alla mancata applicazione della legge n. 241 del 1990

Il sig., ha inviato una nota con la quale si chiede alla scrivente Commissione di verificare se dagli atti allegati risulti una violazione della legge n. 241 del 1990 e se nella condotta dell'amministrazione siano rinvenibili profili aventi rilevanza penale.

Specifica il sig. di avere presentato denuncia alla Polizia Giudiziaria, proprio al fine di verificare se la mancata applicazione della legge n. 241 del 1990 da parte dell'amministrazione sia penalmente rilevante.

Al riguardo si rileva che la scrivente Commissione esercita la propria attività senza interferire con gli organi di polizia giudiziaria o amministrativa.

Ing.

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità di documenti detenuti da una società a partecipazione pubblica da parte di un consigliere comunale.

L'ing., facente parte di una lista di minoranza rappresentata nel consiglio comunale di da due consiglieri, espone alla scrivente Commissione, al fine di acquisirne il parere, di aver formulato richiesta di accesso all'amministrazione comunale tesa a prendere visione di documenti relativi alla contabilità di una società a prevalente partecipazione pubblica. Tale società, riferisce il richiedente, è affidataria della quasi totalità dei servizi di competenza dell'amministrazione comunale. La richiesta di accesso era motivata dalla necessità di valutare la correttezza degli affidamenti alla predetta società da parte del Comune. L'amministrazione comunale ha negato l'accesso sul presupposto della natura privatistica della società e rilevando che il Comune, in quanto socio, ha i soli diritti previsti dal codice civile e non può produrre altro che il libro dei soci ed i verbali di assemblea dei soci. Per ottenere altri documenti, secondo il Comune, i richiedenti avrebbero dovuto rivolgersi direttamente alla società partecipata.

L'odierno istante, pertanto, chiede alla scrivente Commissione parere sul se l'istanza di accesso sia stata correttamente indirizzata all'amministrazione comunale o dovesse essere rivolta anche alla società; chiede inoltre parere sulla legittimità del diniego per come opposto ed infine se il Difensore civico o la Commissione possano intervenire sulla vicenda in questione, eventualmente ordinando l'esibizione della documentazione richiesta.

La Commissione rileva in primo luogo che l'attività svolta dalla società a partecipazione prevalentemente pubblica sia da configurare come qualificata per un'inerenza a pubblici interessi sia sotto il profilo oggettivo, appunto (per la tipologia di servizi resi dalla società), e sia per la riferibilità della maggioranza del capitale a soggetti pubblici.

La caratterizzazione dell'attività svolta dalla società in senso pubblicistico, fa sì che il richiamo effettuato dall'amministrazione all'articolo 2476 c.c. non sia decisivo al fine di valutare l'accessibilità dei documenti. Peraltro la portata della disposizione codicistica citata è tale per cui l'unica limitazione al bisogno di conoscenza dei soci non amministratori concerne l'estrazione di copia, non l'inaccessibilità alle informazioni ed agli atti concernenti gli affari sociali.

Sul punto la giurisprudenza è chiara: "Il nuovo testo dell'art. 2476, 2° comma, c.c. attribuisce al socio non partecipante all'amministrazione, in virtù della sola qualifica di socio, un ampio potere di controllo, riguardante non soltanto i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, poiché il riferimento normativo ai «documenti relativi all'amministrazione» appare in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile da quella più prettamente commerciale" (Trib. Milano, 30/11/2004).

Se a tale profilo si aggiunge quello derivante dall'applicabilità della normativa sull'accesso alla società destinataria della richiesta di accesso, il diniego opposto al Comune di, appare illegittimo, stante, lo si ripete, il regime di trasparenza cui sono sottoposte anche le società formalmente privatistiche ma svolgenti attività pubblicistiche.

In tal senso la giurisprudenza del giudice amministrativo è costante ed univoca; tra le altre T.A.R. Toscana, Sez. II, 07/11/2003, n. 571, secondo cui: "L'attività di società miste pubbliche partecipate in misura maggioritaria da enti locali, che gestiscono in regime di privativa servizi pubblici, è soggetta al regime di trasparenza ed imparzialità in quanto detti organismi esercitano attività di servizio pubblico per il soddisfacimento dei bisogni essenziali delle collettività. Pertanto, tutti gli atti, anche se ritenuti di diritto privato, adottati da tali enti per l'esercizio del servizio pubblico e per l'individuazione del contraente sono soggetti alla normativa sull'accesso ai documenti di cui all'art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990".

Dalle osservazioni che precedono, si ricava anche la risposta al primo dei tre quesiti, dovendosi ritenere correttamente indirizzata la richiesta di accesso all'amministrazione comunale, sempre che la stessa amministrazione comunale sia in possesso dei richiesti documenti, in caso contrario la richiesta va presentata direttamente alla società.

Quanto alle possibilità di intervento sia del Difensore civico che della scrivente Commissione, si rileva che nessuno dei due organi ha il potere di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti. Tuttavia, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, stante il compito di vigilare sull'attuazione del principio di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni affidatole dalla legge, può riferire in sede di relazione annuale al Parlamento e al Governo di eventuali inosservanze del suddetto principio. Per l'ottenimento dei documenti richiesti, quindi, non resta altra strada che il ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.11)

Parere

Ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, legge 241 del 1990, predisposto dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008;

VISTA la nota 1361 del 18 gennaio 2006 dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma con la quale ha chiesto il parere della Commissione sul predetto Regolamento;

Osserva

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge 241/90, e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne l'art. 5 si osserva che l'art. 26 della legge 241/90 disciplina compiutamente gli atti per cui sussiste l'obbligo della pubblicazione. L'elencazione di quelli da non pubblicare, appare, pertanto, superflua.

In merito al comma 4 dello stesso articolo occorre evidenziare che la pubblicazione parziale non realizza l'accesso, atteso il disposto di cui al comma 3 del predetto art. 26.

Per quanto concerne l'art. 8, si osserva che al comma 3, il termine indicato per l'archiviazione della pratica in caso di mancata presentazione dell'istante a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda di accesso, non appare coerente con i termini indicati ai commi precedenti.

Circa l'art. 9 si osserva che non risulta adeguatamente evidenziato che ai sensi dell'art 5 del dPR 184/2006 l'accesso informale non può trovare applicazione qualora si riscontrino l'esistenza di controinteressati. In tali casi occorre presentare accesso formale.

Con riferimento, poi, all'art. 13, contenente le disposizioni relative ai documenti per cui risulta sottratto l'esercizio del diritto di accesso, si osserva che l'allegato A contiene disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell'ordinamento e sono, pertanto, superflue.

Per quanto concerne, poi, l'allegato B dello stesso articolo, si rileva che i documenti sottratti all'accesso non appaiono conformi al disposto di cui alla normativa primaria vigente. Al riguardo, in accordo con la più recente giurisprudenza amministrativa, si rammenta che l'art. 24 della legge 241/90 prescrive espressamente quali siano le categorie di documenti per cui sia possibile operare la sottrazione all'accesso, (Comma 1), facendo carico alle Amministrazioni di individuare i singoli documenti rientranti nelle categorie di cui al comma precedente (Comma 2). Il successivo comma 7 dello stesso articolo, poi, dispone che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici". E a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzioni ai dati sensibili e giudiziari e, persino ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui

all'articolo 60 del D.Lgs. 196/2003.(cfr.Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. Giur .4 luglio 2007,n. 558).

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.12)

Parere

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta ;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 12 marzo 2008;

VISTA la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Il "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta" era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 ottobre 2007.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. *a*), e l'art. 12, comma 1, si ribadisce quanto già rilevato nel precedente parere.

Per quanto riguarda l'art. 9, comma 3, si consiglia, nella Delibera del Direttore Generale, di mantenere ad un livello basso l'ammontare dei costi di ricerca considerato lo spirito della norma dal quale si ricava che il riferimento ai costi è rivolto soprattutto a quello di riproduzione.

Art. 11, comma 2 si evidenzia che il fascicolo è sempre accessibile per il suo titolare; i terzi, invece possono accedere ai relativi documenti solo in presenza di un interesse collegato al chiesto documento. Spetterà, dunque, all'amministrazione valutare la pertinenza dei documenti richiesti rispetto all'interesse vantato. E' opportuno, dunque, elaborare la disposizione in commento alla luce delle indicazioni fornite.

Art. 12, comma 1, lett. *d*) si segnala che la disciplina sull'accesso dei contratti ad evidenza pubblica e dei concorsi è già contemplata rispettivamente alla lett. *a*) e *b*) del medesimo art. 12, si consiglia, dunque, di coordinare il testo.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.13)

Al Geom.

OGGETTO: Accesso agli atti per la pratica della Sig.ra - Richiesta di parere.

Con nota del 6 febbraio 2008 il geom., titolare della impresa individuale, ha chiesto chiarimenti sul contenuto del parere di questa Commissione del 15 gennaio 2008 riguardante l'accesso ai documenti "per la pratica", nonostante questa Commissione avesse già provveduto con lo stesso parere a rispondere alle richieste formulate.

Ad ogni modo, nel confermare il contenuto del suddetto parere, si osserva che la sig.ra aveva diritto di estrarre copia della documentazione richiesta alla Regione, avendo ella un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, in quanto comproprietaria dell'immobile per la cui ristrutturazione è stato concesso alla sig.ra, un contributo regionale di €, ed essendo noto che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente. Tuttavia, pur in presenza di tale interesse, la giurisprudenza ha più volte sottolineato che l'Amministrazione competente, a tutela della riservatezza dei controinteressati e a prescindere dal fatto che il documento oggetto del diritto di accesso contenga dati sensibili, è tenuta alla copertura dei dati non utilizzati, come, riguardo la fattispecie in esame, potrebbero essere gli estremi del c/c bancario della contenuti nelle fatture consegnate alla sig.ra insieme all'altra documentazione.

In senso conforme alle considerazioni suesposte sono stati resi i pareri di questa Commissione.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.14)

All'Azienda Sanitaria Locale n. 3
Regione

OGGETTO: Richiesta di parere della ASL n. 3 della Regione

Con nota prot. 0005473 del 06.02.2008 l'Azienda Sanitaria Locale in indirizzo ha chiesto parere a questa Commissione per conoscere se i ricorsi contro il diniego d'accesso formulato dalle Aziende sanitarie regionali possano o meno proporsi, oltre che avanti al TAR ed al Difensore civico, anche alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Come ha correttamente rilevato codesta ASL, le istanze contro i suddetti provvedimenti devono essere presentate al Difensore civico e non alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto le Aziende sanitarie regionali non rientrano tra le Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Deve obbligatoriamente pervenirsi a tale conclusione perché il d.P.R. 12.04.2006 n. 184 disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, essendone il regolamento attuativo.

Non era pertanto assolutamente necessario che gli artt. 11 e 12 del Regolamento confermassero l'ambito di competenza della Commissione, non potendo essi essere interpretati in difformità alle disposizioni di cui all'art. 25, comma 4, della Legge 241/90.

Il fatto che l'art. 14, comma 2, del d.P.R. 184/2006 non abbia incluso gli artt. 11 e 12 tra quelli che non si applicano alle Regioni ed agli Enti locali non deve e non può far sorgere alcun dubbio.

Infatti, come risulta dal parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006, lo Stato disciplina i livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali anzitutto con legge, e può ulteriormente regolare tale disciplina con proprio regolamento, e tale normazione (sia primaria che secondaria) si applica anche agli enti territoriali, quale esplicazione di competenze riservate allo Stato al fine del loro uniforme esercizio in tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, tale esplicazione, per non eccedere la ripartizione costituzionale delle competenze, deve restare nel limite in cui sia effettivamente e strettamente pertinente alla sola definizione e regolazione dei detti livelli essenziali nel citato territorio.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.15)

Parere

Ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co.2, legge 241 del 1990, predisposto dal Comune di Volla (NA) la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008:

VISTA la nota 697 del 15 .1.2007 del Comune di Volla, con la quale ha chiesto il parere della Commissione sul predetto Regolamento;

Osserva

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge 241/90, e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne l'art. 7 contenente l'indicazione delle categorie di atti sottratti all'accesso si osserva che, in accordo con la più recente giurisprudenza amministrativa, si rammenta che l'art. 24 della legge 241/90 prescrive espressamente quali siano le categorie di documenti per cui sia possibile operare la sottrazione all'accesso, (comma 1), facendo carico alle Amministrazioni di individuare i singoli documenti rientranti nelle categorie di cui al comma precedente (comma 2). Il successivo comma 7 dello stesso articolo, poi, dispone che “ deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici”. E a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzioni ai dati sensibili e giudiziari e, persino ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 196/2003 (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. Giur. 4 luglio 2007, n. 558).

In merito all'art. 8 relativo al diritto d'accesso da parte dei consiglieri comunali si ricorda che per l'espletamento del proprio *munus* gli stessi hanno il diritto di accedere a tutte le notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione e utili all'espletamento del loro mandato, salvo il caso di richiesta palesemente sproporzionata ed irragionevole.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.16)

Parere

Ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co.2, legge 241 del 1990, predisposto dal comune di Bella (PZ) la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008:

VISTA la nota 9979 del 16.10.2006 del Comune di Bella, con la quale ha chiesto il parere della Commissione sul predetto Regolamento;

Osserva

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge 241/90, e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne gli artt. da 1 a 6, 10, 11 si osserva che essi contengono disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell'ordinamento e sono, pertanto, superflue.

Per quanto concerne l'articolo 8 inerente i costi di riproduzione dei documenti per cui è consentito l'accesso, si osserva che, ai sensi dell'art. 8 del DPR 184/2006 la loro quantificazione deve essere stabilita nell'ambito del regolamento all'esame, e non mediante rinvio a successivi provvedimenti.

L'art. 25 non contiene l'indicazione delle categorie di documenti di interesse generale da pubblicare, come prescritto dal predetto art. 8 del DPR 184/2006.

L'art. 27 contiene, anch'esso, disposizioni ripetitive di norme già presenti nell'ordinamento e sono, pertanto superflue.

Al riguardo, in accordo con la più recente giurisprudenza amministrativa, si rammenta che l'art. 24 della legge 241/90 prescrive espressamente quali siano le categorie di documenti per cui sia possibile operare la sottrazione all'accesso, (comma 1), facendo carico alle Amministrazioni di individuare i singoli documenti rientranti nelle categorie di cui al comma precedente (comma 2). Il successivo comma 7 dello stesso articolo, poi, dispone che " deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici". E a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 consente l'accesso, seppure con opportune precauzioni ai dati sensibili e giudiziari e, persino ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con le limitazioni di cui all'articolo 60 del D.Lgs. 196/2003 (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. Giur.4 luglio 2007, n. 558).

Gli articoli da 28 a 32 sono superflui poiché ripetitivi di normativa primaria già esistente.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.17)

Alla Sig.ra

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla richiesta di accesso ad una relazione redatta dalla Soprintendenza beni architettonici di in merito ad un infortunio sul lavoro.

Con nota in data 28 giugno 2007 la Sig.ra ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla richiesta inoltrata alla Soprintendenza beni architettonici di, e da questa non esaudita, per ottenere copia di una relazione trasmessa all'INAIL di in merito ad un infortunio sul lavoro occorso in data 16 maggio 2006.

In merito si osserva che, nel caso di specie, sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, che legittima la richiedente all'accesso ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Del resto, la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare come "il soggetto la cui posizione giuridica, come nella specie, è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare per legittimare *l'actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo provvedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse giuridicamente rilevante risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 della legge n. 241/90. (cfr. Consiglio di Stato sez. VI n 2068/2006).

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.18)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per le risorse umane
ed i servizi informatici
C.a. Capo del Dipartimento

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante l'istanza di accesso formulata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte di un'organizzazione sindacale, avente ad oggetto la documentazione relativa alla rappresentatività di altra organizzazione sindacale.

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data 15 gennaio 2008, il Capo del Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso alla scrivente Commissione un'istanza di accesso pervenuta all'Ufficio Relazioni Sindacali della P.C.M. da parte del legale dell'associazione sindacale(*sind. x*). In particolare, è stato chiesto alla P.C.M. di potere visionare e, successivamente, “con discernimento” estrarre copia della seguente documentazione:

1. “copia dell'elenco degli iscritti alla(*sind. y*) (poi trasformatosi in(*sind. x*)) alla data del 31 dicembre 2003, con relativa attribuzione del codice meccanografico;
2. indicazione nel documento sub 1), se detto codice sia variato dopo il 31 dicembre 2003, con relativa copia della richiesta di variazione pervenuta alla P.C.M. per variare il codice stesso;
3. copia dell'elenco degli iscritti alla(*sind. y*) a tutto il 31 dicembre 2006;
4. copia dello Statuto e del verbale assembleare di(*sind. y*) dai quali risultino la data di adozione di tali atti e di trasmissione alla P.C.M. ed all'ARAN. E ciò per quanto risulta dal maggio del 2005 alla data di oggi, con particolare riguardo al verbale che avrebbe sancito l'elezione del dott. alla segreteria generale della(*sind. y*) e lo scorporo di(*sind. y*) da(*sind. x*);
5. copia di tutte le convocazioni e lettere trasmesse dalla P.C.M. alla(*sind. y*) dal 1 gennaio 2003 ad oggi, onde verificare a quale legale rappresentante esse fossero indirizzate;
6. copia delle deleghe di trattenuta sindacale rilasciate dagli iscritti alla(*sind. y*) a tutto il 31 dicembre 2006 ed in epoca successiva;
7. copia della delega (trasmessa via fax anche alla(*sind. x*)) dalla dott.ssa alla P.C.M., con eventuale cancellazione del suo nominativo ed indicazione di riferimento al punto sub 7) dell'istanza di accesso, tenendo conto che essa non appare all'epoca conteggiata tra gli iscritti alla(*sind. x*).”

La(*sind. x*) - avendo avviato un procedimento giurisdizionale, tuttora pendente, avverso l'attuale dirigenza della stessa(*sind. y*) innanzi al Tribunale Civile di Roma - ha formulato la suddetta istanza per potere procedere alla tutela dei propri diritti in giudizio e dimostrare l'illegittima rappresentatività dell'associazione sindacale(*sind. y*).

Il Dipartimento istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere in merito alla possibilità di consentire l'accesso agli atti richiesti dalla(*sind. x*), con particolare riguardo ai documenti indicati sub 5), 6) e 7).

Nella seduta del 15 gennaio 2008, la Commissione ha deliberato che l'istanza di accesso della(*sind. x*) alla Presidenza del Consiglio venisse notificata ai terzi controinteressati coinvolti per la formulazione di eventuali opposizioni.

Con nota del 13 febbraio 2008, il Dipartimento istante ha comunicato di avere provveduto alla suddetta notifica e di avere ricevuto, nei termini previsti, le osservazioni di alcuni controinteressati, una delle quali di carattere oppositivo all'accesso.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che la tematica della legittimazione all'esercizio del diritto di accesso da parte delle Organizzazioni sindacali ha costituito oggetto di diversi pareri espressi da questa Commissione.

In essi, conformemente alle disposizioni contenute nelle disposizioni normative di riferimento, si è stabilito che il diritto di accesso deve essere collegato ad un interesse proprio dell'Organizzazione e che tale diritto non può configurarsi come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione.

In particolare, la Commissione in un suo precedente ha affermato che al fine di poter esercitare il diritto di accesso l'organizzazione sindacale non può, genericamente, "...motivare l'istanza di accesso con riferimento all'esigenza di tutela dei lavoratori, essendo necessario che dalla motivazione emerga l'esigenza di salvaguardare l'interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il sindacato per proprio conto e non per conto dei lavoratori" (P 95363Q-II 102).

In termini generali, l'interesse di cui occorre essere portatori per poter essere titolari di un diritto di accesso non è un interesse generico, ma un interesse la cui soddisfazione consenta di esercitare, a sua volta, un'altra situazione giuridica soggettiva (quale che sia, purché tutelata dall'ordinamento) che si staglia sullo sfondo.

Non a caso il legislatore ha previsto l'obbligo della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241), atteso che in quest'ottica la motivazione assolve la funzione di descrivere i fatti che rendono il richiedente titolare di una data situazione giuridica soggettiva ed i fatti che collegano uno o più documenti amministrativi alla medesima.

Dunque, per essere legittimati ad esercitare il diritto di accesso (e ciò vale sia per le persone fisiche che per i soggetti a struttura associativa), è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari.

Ora, nel caso di specie, la motivazione addotta dall'organizzazione sindacale(*sind. x*) a sostegno dell'istanza di accesso – vale a dire la tutela dei propri diritti in giudizio, anche per dimostrare l'illegittima rappresentatività dell'associazione sindacale(*sind. y*) - per quanto sia costituzionalmente garantita, nonché sostenuta dal disposto dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241, così come novellata, va bilanciata e coordinata sia con le norme a tutela della riservatezza dei controinteressati sia con il disposto del comma 3 del medesimo articolo 24, secondo cui "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

A) Sotto il primo profilo di confronto, rilevabile in riferimento alle istanze di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 (1. "copia dell'elenco degli iscritti alla(*sind. y*) (poi

trasformatosi in(sind. x) alla data del 31 dicembre 2003, con relativa attribuzione del codice meccanografico; 2. indicazione nel documento sub 1), se detto codice sia variato dopo il 31 dicembre 2003, con relativa copia della richiesta di variazione pervenuta alla P.C.M. per variare il codice stesso; 3. copia dell'elenco degli iscritti alla(sind. y) a tutto il 31 dicembre 2006; 4. copia dello Statuto e del verbale assembleare di(sind. y) dai quali risultino la data di adozione di tali atti e di trasmissione alla P.C.M. ed all'ARAN) si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con *l'actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale, nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Ebbene, nel caso in esame, si deve ritenere che il diritto alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria, prevalga sul generico diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti.

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti di cui ai punti 1, 2, 3, e 4, se detenuti dal Dipartimento istante, dovranno essere esibiti – previa, ove del caso, la

cancellazione dei dati personali dei soggetti controinteressati - per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

B) Con riferimento, invece, alle istanze di cui ai punti n. 5 e 6 (5. copia di tutte le convocazioni e lettere trasmesse dalla P.C.M. alla(*sind. y*) dal 1 gennaio 2003 ad oggi, onde verificare a quale legale rappresentante esse fossero indirizzate; 6. copia delle deleghe di trattenuta sindacale rilasciate dagli iscritti alla(*sind. y*) a tutto il 31 dicembre 2006 ed in epoca successiva), la Commissione rileva che la suddetta documentazione non è indispensabile all'istante per i propri fini di tutela giudiziaria l'accesso, e che la domanda di accesso integra un vero controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90, non considerando.

A conferma di tale conclusione, infine, si riporta la giurisprudenza amministrativa più recente, secondo cui “il diritto di accesso, finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale, non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato dell'azione amministrativa, svincolato da un interesse specifico meritevole di tutela, di cui il richiedente sia il portatore in proprio o nell'interesse altrui; pertanto, è utilizzabile dalle organizzazioni sindacali non già come strumento di controllo indiscriminato, ma a salvaguardia di un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo, che deve essere individuato "ex ante", con la conseguenza che tale diritto non può essere vantato per l'esercizio generico della propria funzione istituzionale, da un organismo sindacale relativamente alla conoscenza di un verbale ispettivo”, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 31 luglio 2002 , n. 3261.

Ed ancora, il T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 29 agosto 2006, n. 3066, secondo cui “ai sensi dell'art. 16, legge 11 febbraio 2005, n. 15, l'organizzazione sindacale non è legittimata a svolgere, a mezzo di un'istanza di accesso, un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione”.

Quanto al documento di cui al punto n. 7, lo stesso sindacato accedente ammette di avere ricevuto copia via fax dalla interessata ed è dunque privo di interesse all'accesso.

Pertanto, la Commissione esprime parere negativo in merito all'esercizio del diritto di accesso dell'associazione sindacale(*sind. x*) ai documenti di cui ai punti n. 5, 6 e 7.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.19)

Comune di
Polizia Municipale
.....
Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere circa i criteri e la normativa applicabile nel caso di contrasto tra il diritto all'accesso ed il diritto alla privacy.

Il comandante della Polizia Municipale del Comune di ha chiesto alla scrivente Commissione un parere circa i criteri e la normativa applicabile nel caso di contrasto tra il diritto all'accesso ed il diritto alla privacy, riferendosi ad un'istanza di accesso formulata da parte di un dipendente, alla quale si sono opposti formalmente alcuni dei controinteressati, ritualmente informati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Il dipendente istante, in particolare, aveva chiesto di potere accedere:

- a) alla variazione di servizio giornaliera e settimanale del Corpo di Polizia Municipale, per un vasto arco temporale, con l'indicazione delle assegnazioni di servizio dei singoli operatori, i periodi di malattia, i congedi ordinari e straordinari;
- b) al prospetto attributivo delle indennità di responsabile del procedimento.

La Commissione, in data 8 novembre 2007, ha ritenuto necessario sospendere la decisione riguardo al quesito posto per potere prendere visione ed esaminare analiticamente la specifica istanza presentata dal dipendente, invitando l'amministrazione interessata a trasmettere la suddetta istanza per consentire alla scrivente Commissione di esprimere un parere in merito.

In data 26 novembre 2007, il Comune di ha trasmesso la documentazione richiesta ad integrazione della richiesta di parere formulata, allegando analoghe richieste proposte da due organizzazioni sindacali.

Il quesito posto alla scrivente Commissione verte sull'analisi di due posizioni differenziate, quella di un singolo istante che chiede l'accesso per la difesa dei propri interessi giuridici ed economici e la posizione di un'organizzazioni sindacale ad esercitare il diritto di accesso, per curare e difendere gli interessi giuridici ed economici dei propri iscritti.

A) Riguardo alla prima posizione soggettiva, a parere della Commissione, sussiste in capo al singolo istante, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Una volta accertata la sussistenza delle suddette condizioni, circa la presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, si riporta quanto espresso nella recente sentenza n. 1896/2005, dal Cons.di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), secondo cui nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Sembra opportuno, ancora, ricordare come l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato indichi che: "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (alla difesa: n.d.r.) e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che "posto che il richiamato Codice della privacy, all'art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l'accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un'istanza ostensiva - tra la tutela della riservatezza e l'interesse all'accesso va risolto in favore di quest'ultimo per le ragioni che seguono:

- - in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);
- - ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante".

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di "durezza" fra accesso e riservatezza con riguardo,

rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

B) In merito alla seconda delle due posizioni si fa presente che la tematica della legittimazione all’esercizio del diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali ha costituito oggetto di diversi pareri espressi da questa Commissione.

In essi, conformemente alle disposizioni contenute nelle disposizioni normative di riferimento, si è stabilito che il diritto di accesso deve essere collegato ad un interesse proprio dell’organizzazione e che tale diritto non può configurarsi come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull’amministrazione.

In particolare, la Commissione in un suo precedente ha affermato che al fine di poter esercitare il diritto di accesso l’organizzazione sindacale non può, genericamente, “...motivare l’istanza di accesso con riferimento all’esigenza di tutela dei lavoratori, essendo necessario che dalla motivazione emerga l’esigenza di salvaguardare l’interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il sindacato per proprio conto e non per conto dei lavoratori” (P 95363Q-II 102).

Non a caso il legislatore ha previsto l’obbligo della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241), atteso che in quest’ottica la motivazione assolve la funzione di descrivere i fatti che rendono il richiedente titolare di una data situazione giuridica soggettiva ed i fatti che collegano uno o più documenti amministrativi alla medesima.

Dunque, per essere legittimati ad esercitare il diritto di accesso (e ciò vale sia per le persone fisiche che per i soggetti a struttura associativa), è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari.

Ora, nel caso di specie, la motivazione addotta dalle organizzazioni sindacali a sostegno dell’istanza di accesso è estremamente generica e, quindi, nella fattispecie la loro istanza si configura come un controllo generalizzato sulle scelte dell’amministrazione.

Ad ulteriore sostegno del mancato riconoscimento della legittimazione delle organizzazioni sindacali di cui si discute all’esercizio del diritto di accesso richiesto vi è la circostanza che le OO.SS. hanno esercitato il diritto di accesso a tutela di un interesse dichiaratamente degli iscritti e non proprio dell’associazione, contrariamente a quanto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa sia in primo che in secondo grado (vedasi, Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 1995, n. 158, nonché T.A.R. Lazio, Latina, 16 maggio 1997, n. 404, per il quale “...l’interesse tutelabile non consiste, quindi, eventualmente, in quello dei singoli associati”).

Ed ancora si riporta la pronuncia del T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 11 luglio 2005, n. 1165, secondo cui “ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi va riconosciuto allorquando sia sussistente una posizione giuridicamente apprezzabile e ricorra un interesse personale e concreto del soggetto, che faccia emergere il collegamento tra i documenti oggetto di accesso e le esigenze specifiche del richiedente; da quanto sopra deriva che alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione in giudizio ex art. 25, l. n. 241 del 1990 solo per la salvaguardia dell’interesse differenziato delle categorie rappresentate, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva (nel caso di

specie, il sindacato agiva contro la violazione del diritto di esclusiva dei medici specialistici)”.

E del T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 31 luglio 2002 , n. 3261, secondo cui “il diritto di accesso , finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale, non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato dell'azione amministrativa, svincolato da un interesse specifico meritevole di tutela, di cui il richiedente sia il portatore in proprio o nell'interesse altrui; pertanto, è utilizzabile dalle organizzazioni sindacali non già come strumento di controllo indiscriminato, ma a salvaguardia di un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo, che deve essere individuato "ex ante", con la conseguenza che tale diritto non può essere vantato per l'esercizio generico della propria funzione istituzionale, da un organismo sindacale relativamente alla conoscenza di un verbale ispettivo”.

Considerato quanto esposto, dalla richiesta di parere formulata dall'amministrazione, in relazione alle due posizioni riportate, solo nel primo caso si evince in capo all'istante un interesse diretto, concreto, attuale ad avere copia di quanto richiesto, per l'esigenza di procedere alla tutela dei propri diritti.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.20)

Parere

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni" predisposto dal Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito C.N.G.).

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008, vista la nota del 28 gennaio 2008 del Consiglio Nazionale dei Geologi, ricevuta in data 4 febbraio 2008, con la quale è stato trasmesso nuovamente il suddetto schema di regolamento, esaminati gli atti e udito il relatore, esprime il proprio parere favorevole sul nuovo testo regolamentare, nonostante sia stato riformulato in parte con le modifiche apportate a seguito del parere reso, in data 22 novembre 2007, dalla Commissione stessa.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.21)

Al Dott.
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di accesso di un ex coniuge ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufruite dall'altro ex coniuge.

Il signore, intestatario della certificazione “portatore di handicap grave” ha chiesto più volte all'Agenzia delle Entrate di – da ultimo in data 1 agosto 2007 - l'accesso ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufruite dal coniuge, previste dalla l. n. 104/1992.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

Il 22 novembre 2007, la Commissione ha dichiarato irricevibile il suddetto ricorso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, essendo lo stesso stato inviato il 23 ottobre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”.

Il signor, successivamente, ha presentato un nuovo ricorso (ricevuto dalla Commissione in data 7 gennaio 2008) contro la medesima amministrazione, che in data 21 dicembre 2007 gli ha negato l'accesso – per carenza di interesse - alla richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate ed al conseguente parere emesso dalla stessa Avvocatura relativamente alla questione in oggetto.

A fondamento della propria istanza di accesso il signor ha addotto la tutela dei propri diritti innanzi al Tribunale Ecclesiastico Lucano per ottenere la sentenza di nullità matrimoniale delle nozze con la signora e fornire le prove della relativa convivenza coniugale con la signora, con particolare riferimento agli obblighi di assistenza reciproca fra coniugi.

In data 15 gennaio 2008, la Commissione ha emesso una nuova pronuncia di inammissibilità, poiché investendo il richiesto accesso dati concernenti una persona controinteressata, vale a dire la signora, il ricorso presentato doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, il Dott. il 12 febbraio 2008 si è rivolto nuovamente alla Commissione chiedendo di esprimere un parere in merito al diniego di accesso di cui sopra.

La Commissione in merito al quesito posto osserva quanto segue.

Si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale, del Dott., ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, così come successivamente modificata, ad ottenere copia della documentazione richiesta.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina

prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, si evidenzia la recente pronuncia del Consiglio Stato, sez. V, 14 novembre 2006, n. 668, secondo cui "Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità (nella specie, l'originario ricorrente ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente tribunale diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari ai fini di corroborare, fin dall'inizio, una valida azione giudiziaria volta all'annullamento del vincolo matrimoniale). In una situazione siffatta deve, invero, ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l'accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa".

Tuttavia, l'amministrazione investita della richiesta di accesso – trattandosi di documenti concernenti una terza persona controinteressata – dovrà avere cura di notificare tale istanza a quest'ultima, avvertendola che un'eventuale sua opposizione dovrà recedere a fronte del diritto dell'istante – di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della parte controinteressata - volto alla tutela dei propri diritti e preavvisandola che potrà impugnare dinanzi a questa Commissione o dinanzi al T.A.R. il provvedimento di accoglimento della domanda di accesso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.22)

Alla Dott.ssa

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un partecipante agli atti relativi ad un bando di concorso.

La Dott.ssa, dipendente dell'Enea, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla legittimità del diniego opposto dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente all'istanza presentata per avere l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo, ed in particolare, agli atti riguardanti gli altri partecipanti al concorso.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che la Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente ha accolto parzialmente la suddetta istanza concedendo l'accesso alla documentazione relativa ai dipendenti ai quali, in esito della procedura selettiva in questione, sia stato attribuito il superiore livello professionale, nonché alla documentazione relativa ad una quota non superiore al 20% dei partecipanti, che nella graduatoria finale, risultino collocati in una posizione antecedente al richiedente l'accesso ai documenti inerenti la procedura.

Il concorrente, quale partecipante al concorso, è portatore di un interesse differenziato, rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale, egli è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei propri elaborati, nonché degli elaborati dei concorrenti risultati idonei alla prova concorsuale e dei relativi verbali redatti dalla commissione.

Infatti, il Consiglio di Stato in alcune pronunce ha osservato come un concorso pubblico sia una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione (C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 1995, n. 5, C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249) è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti.

E' stato ritenuto, inoltre, che i candidati di una procedura concorsuale sono titolari del diritto di accesso ai relativi atti, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione di tutela di una posizione che ha sicuramente rilevanza giuridica (C.d.S. sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6399).

Si ricorda inoltre la più recente pronuncia del Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569, secondo cui "colui che partecipa ad una valutazione comparativa paraconcorsuale è portatore di un interesse differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica; di conseguenza, ben può accedere alla relativa graduatoria ed alla documentazione relativa ai criteri di selezione adottati ed ai titoli presi in considerazione per la formulazione della stessa".

Pertanto, si ritiene che l'ente deve consentire al partecipante istante l'esercizio del diritto di accesso nei termini di cui sopra e, qualora, la documentazione accessibile per

l'istante non fosse sufficiente dovrà consentire l'accesso alla restante parte secondo modalità organizzative che non aggravino la normale attività ordinaria.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.23)

Alla dott.ssa
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un partecipante agli atti relativi ad un bando di concorso.

La Dott.ssa, dipendente dell'Enea, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla legittimità del diniego opposto dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente all'istanza presentata per avere l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo, ed in particolare, agli atti riguardanti gli altri partecipanti al concorso.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che la Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente ha accolto parzialmente la suddetta istanza concedendo l'accesso alla documentazione relativa ai dipendenti ai quali, in esito della procedura selettiva in questione, sia stato attribuito il superiore livello professionale, nonché alla documentazione relativa ad una quota non superiore al 20% dei partecipanti, che nella graduatoria finale, risultino collocati in una posizione antecedente al richiedente l'accesso ai documenti inerenti la procedura.

Il concorrente, quale partecipante al concorso, è portatore di un interesse differenziato, rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale, egli è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei propri elaborati, nonché degli elaborati dei concorrenti risultati idonei alla prova concorsuale e dei relativi verbali redatti dalla commissione.

Infatti, il Consiglio di Stato in alcune pronunce ha osservato come un concorso pubblico sia una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione (C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 1995, n. 5, C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249) è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti.

E' stato ritenuto, inoltre, che i candidati di una procedura concorsuale sono titolari del diritto di accesso ai relativi atti, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione di tutela di una posizione che ha sicuramente rilevanza giuridica (C.d.S. sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6399).

Si ricorda inoltre la più recente pronuncia del Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569, secondo cui "colui che partecipa ad una valutazione comparativa paraconcorsuale è portatore di un interesse differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica; di conseguenza, ben può accedere alla relativa graduatoria ed alla documentazione relativa ai criteri di selezione adottati ed ai titoli presi in considerazione per la formulazione della stessa".

Pertanto, si ritiene che l'ente deve consentire al partecipante istante l'esercizio del diritto di accesso nei termini di cui sopra e, qualora, la documentazione accessibile per l'istante non fosse sufficiente dovrà consentire l'accesso alla restante parte secondo modalità organizzative che non aggravino la normale attività ordinaria.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. assistito e difeso dall'avv.
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Immigrazione, via
.....

Fatto

Il sig. è entrato in Italia nel 1999, ed ha ottenuto dalla Questura di un permesso di soggiorno per ragioni familiari valido fino al 22 gennaio 2004. Nel 2004, la comunità terapeutica Onlus, presso la quale il minore si trovava in regime di messa alla prova in conseguenza di una vicenda avente rilevanza penale, ha chiesto, senza esito, il rinnovo del permesso di soggiorno. A seguito della estinzione dei reati ascrittigli, l'Ufficio per il Servizio Sociale per i minorenni si è interessato presso la Questura di per chiarire la posizione dello straniero, ormai maggiorenne e rientrato presso la propria famiglia, senza, tuttavia, giungere alla definizione della vicenda.

Pertanto, con istanza del 3 dicembre 2007 sollecitata il 17 gennaio 2008, il legale rappresentante dello straniero, ha chiesto alla Questura di di potere accedere al proprio fascicolo per conoscere lo stato del procedimento ed ottenere il provvedimento autorizzatorio, ovvero esperire i rimedi concessi dall'ordinamento a tutela della propria posizione.

Avverso il silenzio rigetto il legale rappresentante del sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, sia alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sia al Difensore Civico della Regione, chiedendo di ordinare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste. Il Difensore Civico ha trasmesso, per competenza, il ricorso alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il sig., quale destinatario del provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno, è, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, titolare di un interesse ad intervenire nel procedimento al fine di presentare memorie ed osservazioni e contribuire, così, alla formazione della volontà dell'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Questura di – Ufficio Immigrazione, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.25)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra, vicolo
contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

Fatto

La sig.ra, essendosi collocata II in graduatoria nel concorso, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnico, tecnico scientifica ed elaborazione dei dati presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica (bando pubblicato il 17 ottobre 2006), ha presentato, il 19 novembre 2007, istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo di del 5 ottobre 2005;
2. deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo di del 29 giugno 2007;
3. pianta organica del Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, con riferimento all'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati ed all'area socio-sanitaria, con indicazione dei posti ricoperti e di quelli vacanti;
4. piano di assunzioni a tempo indeterminato o programmazione del fabbisogno del personale con riferimento al periodo 2005 - 2007.

Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti. Espone, infatti la sig.ra, che l'amministrazione ha indetto un bando per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, senza utilizzare la graduatoria del precedente concorso, scopo dell'istanza di accesso è, dunque, verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione. .

L'amministrazione ha consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4, stralciando, tuttavia, le parti ritenute non pertinenti rispetto all'interesse dichiarato dalla ricorrente.

La sig.ra ha, dunque, presentato, il 20 dicembre 2007, una successiva istanza di accesso chiedendo copia integrale dei documenti su indicati e, a seguito dell'esame degli stessi, domandando di potere accedere a:

- a) piano di assunzioni a tempo indeterminato 2005, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 giugno 2005;
- b) approvazioni dell'organigramma della sede amministrativa del 15 luglio 2007, del 30 gennaio 2006 e del 30 gennaio 2007;
- c) approvazione del modello organizzativo relativo alla riorganizzazione dei plessi nella seduta del consiglio di amministrazione del 18 luglio 2007;
- d) delibere, non ulteriormente precisate, di approvazione degli incrementi di unità di personale tecnico-amministrativo e di sostituzione di pensionamenti;

e) approvazione dei profili di competenza del personale tecnico afferente ai dipartimenti nella seduta del consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2006.

f) mappatura dei profili relativi alle diverse strutture dipartimentali.

L'amministrazione, con nota del 18 gennaio 2008, ha comunicato di non consentire l'accesso in forma integrale alle deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui ai punti nn. 1, 2, del 27 marzo 2007, nonché la copia delle delibere del consiglio di amministrazione del 7 luglio 2007, del 25 gennaio 2006, del 30 gennaio 2007 e del 24 ottobre 2006, ritenendo la ricorrente priva di un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato ai chiesti documenti.

Avverso il provvedimento di diniego parziale del 13 dicembre 2007 e di diniego del 18 gennaio 2008, la sig.ra, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Università degli Studi di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha inviato una nota all'amministrazione con la quale rileva in via preliminare l'incompetenza ad esaminare il ricorso, atteso la scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, può riesaminare le decisioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché la mancata sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. c) e d) del d.P.R. n. 184 del 2006. Nel merito l'amministrazione ribadisce la mancanza di un nesso strumentale tra l'intero testo dei documenti richiesti e l'interesse vantato dalla ricorrente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rileva la propria competenza ad esaminare il presente ricorso essendo l'Università degli Studi di un'autonomia funzionale.

Con le istanze di accesso del 19 novembre 2007 e 13 dicembre la ricorrente intende verificare se l'indizione del concorso bando per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso per copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il medesimo Dipartimento sia legittima

Ritiene la scrivente Commissione che la ricorrente, quale concorrente al secondo posto della graduatoria del concorso su indicato, non sia titolare di un interesse a verificare la correttezza dell'operato dell'ente.

In altri termini, l'istituto del diritto di accesso presuppone, in capo all'istante, la sussistenza di un interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti. Il diritto in esame non garantisce, invece, un generalizzato potere di vigilanza da esercitare attraverso l'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi conforme alle disposizioni normative ed ai prevalenti orientamenti della giurisprudenza.

La Commissione esprime, dunque, l'avviso che la posizione di idonea al concorso non radichi in capo alla ricorrente l'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.26)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig., via
contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma di

Fatto

Il sig., quale partecipante alla procedura per la valutazione comparativa di n. 1 posto di professore universitario fascia degli associati presso la facoltà di Medicina e Chirurgia – settore scientifico disciplinare MED/30 (bandita con decreto rettorale del 20 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 28 febbraio 2006) ha chiesto, il 4 febbraio 2008, di potere visionare tutti i documenti relativi alla procedura su indicata e, successivamente, di estrarre copia di quelli selezionati.

L'amministrazione ha differito l'accesso fino all'emanazione del provvedimento di approvazione degli atti, ai sensi degli artt. 8 e 9 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, c. 4, legge 07/08/1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27/06/92, n. 352".

Avverso il provvedimento di differimento del 5 febbraio il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Università degli Studi di Roma di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'amministrazione ha differito l'accesso ai chiesti documenti, ai sensi degli artt. 8 e 9 del citato regolamento. In particolare l'art. 9, relativo ai casi esclusione dal diritto di accesso, stabilisce che nell'ambito dei criteri fissati nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso, tra gli altri i "documenti relativi a procedure concorsuali ad eccezione degli atti, o della parte di essi che riguardino l'istante, dei giudizi sintetici attribuiti ai candidati ovvero degli atti dei quali sia prevista per legge la pubblicità; l'accesso è in ogni caso differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti".

In applicazione dell'indicato regolamento la Commissione esprime, pertanto, l'avviso che i documenti richiesti siano accessibili solo a seguito dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti.

Tuttavia, si segnala l'opportunità di sottoporre a revisione la citata norma regolamentare atteso che l'accesso endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non dovrebbe essere sottoposto a restrizioni essendo volto a consentire la partecipazione degli interessati al procedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.27)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig., via

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro di

Fatto

Il sig., il 19 gennaio 2008, avendo saputo che la Direzione Provinciale del Lavoro ha svolto un'ispezione presso la Banca di Credito Cooperativo di Soc. Coop conclusasi con l'emissione di una diffida accertativa ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, ha chiesto di conoscere se sono in corso di svolgimento ulteriori accertamenti nei confronti della società cooperativa indicata, ovvero che lo riguardano anche indirettamente e, in caso positivo, chiede di potere estrarre copia dei relativi documenti.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti nel contenzioso in atto presso il Giudice del Lavoro Tribunale ordinario di, avverso la società cooperativa su indicata.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 29 febbraio 2008, ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento con il quale ha negato l'accesso ai documenti chiesti con istanza del 21 febbraio 2008. In particolare, la DPL di espone di avere negato l'accesso ai documenti atteso che i documenti di diffida e di convalida sono inesistenti perché annullati e ai sensi del D.M. n. 757 del 1994, art. 2, comma 1 lett. a).

Diritto

Il sig., quale parte del contenzioso in atto con la Banca di Credito Cooperativo di Soc. Coop, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere il provvedimento di annullamento del provvedimento di diffida e di convalida. Per contro, questa Commissione ritiene che la richiesta di informazioni circa lo svolgimento di ulteriori accertamenti nei confronti della società cooperativa indicata sia generica e non circostanziata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro di, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.28)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.ssa

contro

Amministrazione resistente : Consiglio di Stato

Fatto

La professoressa ha proposto, in materia pensionistica, ricorso straordinario al Capo dello Stato e, non avendo il Ministero della Pubblica Istruzione provveduto ad inviare tempestivamente il ricorso istruito al Consiglio di Stato, ha depositato direttamente presso quest'ultimo il ricorso stesso.

La suddetta, con istanza in data 6.9.2007, ha chiesto l'accesso alla "relazione ministeriale datata 3 aprile 2007" e "agli atti ad essa pertinenti", inviata dal menzionato Ministero al Consiglio di Stato a corredo del ricorso.

Con nota del 17.9.2007 il Consiglio di Stato ha risposto che il ricorso "è stato deciso.... ed è tuttora in corso di definizione" e che dell'accesso agli atti l'interessata "avrebbe potuto farne richiesta soltanto e direttamente all'Amministrazione che ha avviato il procedimento".

Avverso tale nota la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione, che, con decisione in data 8 novembre 2007, lo ha accolto.

Successivamente, il Consiglio di Stato, con nota in data 14.12.2007, malgrado la decisione di questa Commissione, ha ritenuto di confermare il diniego di accesso "già espresso con la nota del 17 settembre 2007" (qualificando, per mero errore materiale, la decisione della Commissione "parere").

Con nota il data 11 febbraio 2008, la sig.ra ha proposto un nuovo ricorso a questa Commissione chiedendo che "le venga comunicato se l'allegato documento datato 14 dicembre 2007 del Presidente della 2 Sezione del Consiglio di Stato contenente l'ulteriore diniego di accesso ai documenti detenuti presso la II Sezione costituisce provvedimento confermativo motivato del diniego di accesso tale da non consentire alla sig.ra l'accesso richiesto. In caso di assente o inadeguata motivazione la sig.ra chiede al Signor Presidente che le venga riconfermato il diritto di accesso e ne venga avvertita l'Amministrazione".

Diritto

La nota in data 11 febbraio 2008 della sig.ra, pervenuta alla Commissione il 21.2.2008, è inammissibile quale ricorso.

La Commissione, infatti, si è già pronunciata sulla vicenda e una ulteriore pronuncia al riguardo non è consentita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si conferma, pertanto, la decisione già adottata in data 8 novembre 2007 rappresentando che come affermato dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza in data 16 ottobre 2007 n. 2403 "la decisione della Commissione, se non impugnata, assume carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.29)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società s.p.a.
contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

Fatto

La Società s.p.a. tramite il legale rappresentante, il quale ultimo anche in qualità di persona fisica, il 3 dicembre 2007, hanno presentato istanza di accesso al Tribunale di, nel momento in cui sarà ridepositato, al fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 del Tribunale di per separazione giudiziale di e, conclusosi con sentenza n. 1865 del 31 luglio 2006.

Specificano gli istanti di chiedere copia dei documenti in esso contenuti, quali parti civili nel procedimento penale iscritto al n. R.G. 5027/2005 nei confronti di e, al fine di predisporre tali documenti nell'ulteriore giudizio iscritto al n. R.G. 1962/2007, avente ad oggetto le richieste risarcitorie dell'istante nei confronti di e

Il Tribunale di, con nota del 2 gennaio 2008, ha rigettato la richiesta atteso che ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. spetta solo alle parti e ai loro difensori esaminare gli atti inseriti nel fascicolo ed estrarne copia. Argomenta ulteriormente il Presidente delegato del Tribunale di Taranto che la norma citata non è scriminata dalla disciplina di cui agli artt. 327 *bis* e ss. del c.p.p. i quali sono insuscettibili di applicazione al di fuori del processo penale, né dalla legge n. 241 del 1990, dal momento che la richiesta di copia di tutti i documenti del fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 non consente di individuare i limiti entro i quali i documenti sono "strettamente indispensabili", né dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 21 dicembre 2005, atteso che i dati chiesti non sono assimilabili a quelli di cui all'art. 4 lett. c) della normativa citata in ordine ai quali il Garante ha provveduto a concedere l'autorizzazione.

Avverso il provvedimento di diniego del 22 gennaio 2008 il sig. quale legale rappresentante della Società s.p.a. e quale persona fisica, tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Tribunale di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è infondato.

La Società s.p.a. e il sig. intendono acquisire i documenti contenuti nel fascicolo iscritto al n. R.G. 1404 del 2004 del Tribunale di Taranto per separazione giudiziale di e, conclusosi con sentenza n. 1865 del 31 luglio 2006, per produrli nell'ulteriore giudizio iscritto al n. R.G. 1962/2007 avente ad oggetto le richieste risarcitorie dei ricorrenti nei confronti di e

Poiché i documenti richiesti riguardano un contenzioso civile la disciplina applicabile è quella dell'art. 76 disp. att. C.p.c., e non gli artt. 327bis, 391nonies del c.p.p., a tenore del quale “Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo”. Essendo, dunque, gli odierni ricorrenti estranei al giudizio di separazione dei coniugi si ritiene che il relativo fascicolo non sia accessibile. In tale senso la giurisprudenza, in tema di amministratore di fatto di una società di capitali soggetta a fallimento, ha stabilito che “il diritto di libera consultazione in esame può essere confuso con l'accesso disciplinato dalla l. 7 dicembre 2000 n. 397, sulle indagini difensive in sede penale, trattandosi, in tale ultimo caso, di accesso procedimentalizzato, vincolato a determinate forme, e concettualmente distinto dal predetto diritto di consultazione ai fini della difesa in sede civile” (Cassazione civile , sez. I, 23 aprile 2003, n. 6478)

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.30)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: s.n.c. di, zona
contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –
Direzione Provinciale del Lavoro,

Fatto

Il sig. quale legale rappresentante della società s.n.c. di
....., il 17 dicembre 2007, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di
Viterbo di potere accedere ai seguenti documenti:

1. nota con la quale la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha chiesto alla
Direzione Provinciale del Lavoro di effettuare l'accertamento;
2. le singole disposizioni di servizio con le quali il responsabile del
procedimento dell'amministrazione ha disposto la visita ispettiva ai due
ispettori;
3. documenti di riconoscimento personale e di attestazione della qualifica
funzionale e della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria dei due ispettori;
4. processi verbali e gli altri atti comunque redatti dai due ispettori e dal
responsabile del procedimento diversi dai due verbali redatti in occasione
delle visite ispettive e del relativo verbale ricognitivo;
5. nota con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro ha trasmesso le
risultanze dell'accertamento alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Afferma il ricorrente nell'istanza che i documenti sono necessari per tutelare i
propri diritti ed interessi atteso che le risultanze di cui al verbale della Direzione
Provinciale del Lavoro del 20 novembre 2007, sono parziali e riduttive dell'effettivo
stato di fatto.

Espone, poi, il ricorrente che la società è iscritta nell'Albo delle imprese artigiane
dal 2 luglio 2007, iscrizione disposta sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e
delle risultanze dell'accertamento istruttorio svolto dal competente comune di
..... in ordine al possesso dei requisiti prescritti. Specifica il ricorrente in
una nota inviata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato del 14 gennaio 2008,
che la società è stata costituita seguito della trasformazione della precedente impresa
familiare, la quale è stata iscritta all'albo delle imprese artigiane fin dal 1962.

Prosegue il sig. nell'odierno ricorso che la Commissione
Provinciale per l'Artigianato ha avviato d'ufficio, in vista di una eventuale
cancellazione della società dall'Albo, un procedimento di accertamento sul possesso dei
requisiti previsti da effettuarsi tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, ulteriore
rispetto a quello realizzato in sede di iscrizione.

La Direzione Provinciale del Lavoro ha effettuato tale accertamento nel corso di
due visite effettuate nei giorni 19 ottobre e 2 novembre 2007, i documenti poi sino stati
acquisiti il 25 ottobre 2007.

L'amministrazione ha consentito l'accesso, nella forma della sola visione, ai
documenti di cui al punto 3, ossia documenti di riconoscimento personale e attestazione

della qualifica funzionale e della qualifica di ufficiali di polizia dei due ispettori; mentre ha negato l'accesso agli documenti richiesti. In particolare, l'amministrazione ha negato, ai sensi dell'art. 2, rispettivamente comma 1, lett. a) e b) del D.M. n. 757 del 1994, l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 5 ossia la nota con la quale la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di di effettuare l'accertamento, le disposizioni di servizio con le quali il responsabile del procedimento dell'amministrazione ha disposto la visita ispettiva ai due ispettori e la nota con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di ha trasmesso le risultanze dell'accertamento alla predetta Commissione.

Infine, è stato negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 4, in base al combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. n. 757 del 1994 e dell'art. 3 del D.M. citato.

Avverso il provvedimento di diniego dell'1 febbraio 2008 il sig., quale legale rappresentante della società s.n.c. di, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha ribadito di avere negato l'accesso ai chiesti documenti sia ai sensi del D.M. citato n. 757 del 1994, art. 2, lett. a), b) e c), sia in considerazione della genericità della richiesta e dell'insussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale.

Diritto

Il ricorrente chiede di accedere ai documenti precedentemente indicati al fine di potere tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi atteso che, a seguito delle risultanze emerse dall'accertamento effettuato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha disposto un procedimento per la cancellazione d'ufficio della società dall'Albo delle imprese artigiane.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, il quale dispone che al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni sono sottratte al diritto di accesso alcune categorie di documenti, tra i quali:

- a) documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa;
- b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;
- c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori

Prevede, poi, il successivo articolo 3 che tale divieto permane per cinque anni, o finché perduri il rapporto di lavoro, nell'ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro, termine quest'ultimo che decorre dalla data del provvedimento che chiude il procedimento.

La Commissione esprime l'avviso che le parti dei documenti di cui ai punti 4 e 5 della richiesta siano accessibili, mentre le parti che coinvolgono soggetti legati alla s.n.c. con rapporto di lavoro subordinato, rientrando tra i casi di esclusione previsti dal D.M. n. 757 del 1999, sono sottratte al diritto di accesso. Del pari sottratti al diritto di accesso ai sensi del sopra citato D.M. siano i documenti di cui ai punti 1 e 2. Da ultimo

si rileva che l'accesso non può essere limitato alla sola visione del documento. Il testo novellato della legge n. 241 del 1990, infatti, non contiene più tale limitazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. elettivamente domiciliato in
contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri

Fatto

Il M.llo ha presentato, il 28 dicembre 2007, istanza di accesso al Comando Regione Carabinieri ai seguenti documenti:

1. pratica e ordine di trasferimento del M.llo a seguito del ricevimento a rapporto dal Generale Comandante dell'8 marzo 2003; rapporto effettuato a seguito di una denuncia da parte di
2. consultare ed estrarre copia dei documenti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari disposti dal Comando Regione Carabinieri, dal Comando Provinciale CC di, dal Comando CC di Gruppo di, in particolare dalla Compagnia CC nei confronti del M.A.u.p.s. e del M.llo, dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due ispettori in riferimento alla presenza documentata di una donna nelle camerate della stazione CC A.C. portata dal in data 28 febbraio 2003;
3. visionare la pratica n. 55 di prot.llo del 2003 del Comando Compagnia CC P.ta contenete la prova che il medico dell'infermeria militare del Comando Regione Carabinieri si rifiutava, a richiesta del Comandante di Compagnia Magg. di sottoporre ad ulteriore visita il sottoscritto per le ferite patite a seguito dell'aggressione del M.llo
4. procedimento/i disciplinare/i instaurati a carico del M.A.u.p.s. a seguito nel 2004 dell'emanazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello Militare di perché i fatti non costituivano reato;
5. conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei M.llo in congedo e

Espone il ricorrente che i documenti sono necessari per produrre una memoria nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'abbassamento delle note caratteristiche e della sanzione disciplinare del "richiamo". Infatti, chiarisce il sig. nel presente ricorso di avere prestato servizio dal giugno 2001 al marzo 2003, presso il Comando Stazione Carabinieri di Aeroporto Civile e di avere avuto gravi problemi di servizio con l'allora Comandante di Stazione M.llo e con il M.llo in sottordine A seguito delle relazioni di servizio redatte dal ricorrente a carico dei suddetti Marescialli sono stati instaurati procedimenti penali-militari e procedimenti disciplinari. Il ricorrente, avendo subito azioni persecutorie, ha instaurato un ricorso gerarchico ed un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro le azioni disciplinari del "richiamo" e dell'abbassamento delle note caratteristiche.

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza, mentre ha negato l'accesso ai restanti documenti.

In particolare, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti n. 2 e 4 dell'istanza considerando prevalenti rispetto all'interesse del ricorrente, gli interessi opposti dai controinteressati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'istanza, ossia eventuali provvedimenti disciplinari e d'impiego adottati nei confronti del M.llo, l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo".

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, l'amministrazione sostiene il carattere esplorativo dell'istanza dal momento che non sussiste alcun collegamento tra l'interesse dichiarato e i documenti riguardanti i procedimenti penali, nonché le sanzioni disciplinari inflitte ai due sottoufficiali nel corso dell'intera carriera.

Ribatte il ricorrente nel presente ricorso che non è stato concesso l'accesso a tutti i documenti di cui al punto n. 3, ma solo al f.n. 55/15 del Comando Compagnia di, che i documenti di cui al punto n. 4 sono necessari per valutare la necessità di presentare una richiesta di risarcimento per danni. Mentre i documenti di cui al punto n. 5 servono per comprendere il contesto nell'ambito del quale il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare.

Avverso il provvedimento di diniego del 26 febbraio 2008 il M.llo, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Regione Carabinieri l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste, nonché l'accesso alle notifiche delle controdeduzioni redatte dai M.llo e in opposizione all'istanza di accesso del 28 dicembre 2007.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, art. 12, commi 4 e 7, stabilisce che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati, qualora individuati, come nel caso in esame, secondo le modalità di cui all'art. 3 del d.P.R. medesimo, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa. Poiché il ricorrente non ha provveduto a tale adempimento nei confronti di e, pertanto, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.32)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Fatto

L'avv., in data 26 settembre 2007, rappresentava all'amministrazione resistente l'omissione in cui sarebbe incorsa l'amministrazione comunale di relativamente alla mancata affissione del prescritto cartello relativo a lavori pubblici effettuati nell'alveo del fiume L'amministrazione riscontrava la segnalazione comunicando l'apertura di un fascicolo sulla vicenda rappresentata dall'odierno ricorrente. In particolare, con nota del 19 novembre 2007, l'amministrazione riferiva all'odierno ricorrente la propria intenzione di archiviare la segnalazione anche in considerazione di una nota nel frattempo inviata dal Comune (25 ottobre 2007). In Data 17 dicembre 2007, quindi, l'avv. chiedeva di poter accedere alla menzionata nota del Comune, non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi dall'Autorità. Contro il silenzio formatosi, in data 4 febbraio l'avv. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo il riesame del diniego tacito.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che, con nota del 28 febbraio u.s., l'amministrazione ha accolto la richiesta di accesso dandone comunicazione anche al ricorrente determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.33)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il sig., consigliere comunale del Comune di, riferisce dell'adozione di un regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte del Comune in data 15 febbraio 2007, a dire del ricorrente non conforme alle norme vigenti. Pertanto con ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto in data 14 febbraio 2008), ha chiesto l'annullamento o la disapplicazione del regolamento impugnato.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente avverso il regolamento del Comune di

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione sia un'amministrazione centrale o periferica dello Stato. Gli atti regolamentari, viceversa, non costituiscono oggetto di possibile ricorso da parte di chi lamenti la contrarietà delle disposizioni in esso contenute rispetto alle norme primarie e secondarie sovraordinate. Pertanto, rispetto alla richiesta di annullamento o disapplicazione del regolamento in questione, la scrivente Commissione non può che dichiarare la propria incompetenza.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.34)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando carabinieri - Corte costituzionale

Fatto

Il Sig., in servizio presso il Comando dei Carabinieri-Corte costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del luogotenente (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al controinteressato. Contro tale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione nella persona del luogotenente Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.35)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società Srl
contro

Amministrazione resistente: Provincia di

Fatto

La società ricorrente, in persona dell'amministratore unico, riferisce di una complessa vicenda relativa ad un contenzioso in materia di immobili confinanti (di cui uno di proprietà della srl) che ha portato la ricorrente a presentare richiesta di accesso in data 15 dicembre 2007 all'ufficio legale della provincia di Avendo quest'ultima negato l'accesso in data 11 gennaio u.s., la Soc. srl ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 11 febbraio 2008.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento di diniego della Provincia di

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione sia un'amministrazione centrale o periferica dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che la Provincia di sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultima non sia competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando della Guardia di Finanza- Gruppo di

Fatto

Il Sig. riferisce di aver presentato in data 20 gennaio 2006 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa alla visione ed al rilascio di copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale compresi quelli costituenti il c.d. faldone riservato, specificando il proprio interesse ad accedere. Con nota datata 8 febbraio l'amministrazione respingeva l'istanza in quanto non idonea ad identificare i documenti oggetto della richiesta di accesso e con l'invito a meglio precisare i documenti stessi nonché il proprio interesse all'accesso. Sulla vicenda si innestava procedimento giurisdizionale dinanzi al competente TAR il quale respingeva il ricorso presentato contro il provvedimento dell'amministrazione ritenendo la richiesta generica e dal tenore meramente esplorativo, ferma restando la facoltà di presentare nuova richiesta di accesso recante le integrazioni richieste dall'amministrazione intimata.

In data 13 ottobre 2007, pertanto, il maresciallo reiterava la propria richiesta di accesso specificando nel dettaglio l'oggetto della propria istanza. In particolare la richiesta veniva formulata con riferimento alla propria cartella personale e/o nominativa detenuta dall'amministrazione resistente al fine di poter tutelare i propri interessi con specifico riguardo alla condotta asseritamente integrante gli estremi del *mobbing* da parte del Comando della Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo l'odierno ricorrente specificava il contenuto di alcuni dei documenti oggetto della richiesta. In data 14 novembre 2007 l'amministrazione confermava il proprio diniego ritenendo la richiesta del maresciallo generica e volta ad esercitare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Contro tale ultimo provvedimento il maresciallo in data 12 dicembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 gennaio 2008, l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame. In particolare il Comando della Guardia di Finanza rileva che la cartella nominativa oggetto di richiesta da parte del ricorrente, contiene anche le informative alla polizia giudiziaria e le comunicazioni delle notizie di reato, rilevando altresì che entrambe le tipologie documentali sono sottratte all'accesso dall'articolo 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90. In data 15 gennaio u.s. la Commissione, letta la memoria difensiva dell'amministrazione del 12 gennaio u.s., rilevava la genericità del riferimento all'art. 24, comma 6, lettera c), e pertanto chiedeva di sapere se l'amministrazione avesse emanato il regolamento recante la disciplina dei casi di esclusione nonché la fase di avanzamento dei procedimenti penali relativi alle comunicazioni di reato cui l'amministrazione stessa faceva cenno nella memoria difensiva.

Diritto

In data 13 febbraio 2008 l'amministrazione dava seguito alla pronuncia interlocutoria della scrivente Commissione, comunicando che il regolamento contenente le categorie di documenti sottratte all'accesso è contenuto nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603. L'articolo 4, comma 1, lettera *i*), del citato regolamento ministeriale sottrae all'accesso i "documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonché all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali". Circa lo stato dei due procedimenti penali a carico del ricorrente, l'amministrazione comunica che entrambi sono stati definiti con decreto di archiviazione.

A tale riguardo, tuttavia, la Commissione rileva che gli interessi di cui all'articolo 4, lettera *i*), del citato regolamento ministeriale debbono intendersi riferiti alle richieste di accesso promananti da terzi e non dallo stesso soggetto cui i dati si riferiscono. Pertanto il ricorso è fondato e va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.37)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

La sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver iscritto i propri tre figli ai centri vacanza estivi dell'amministrazione resistente in data 22 maggio 2007. Il successivo 6 giugno l'amministrazione comunicava all'odierna ricorrente di dover pagare in aggiunta alla quota di iscrizione un supplemento in quanto non residenti. Dopo vari contatti telefonici e richieste di accesso preordinate ad acquisire ulteriori elementi in merito alla vicenda in questione, in data 3 settembre 2007, la sig.ra proponeva ricorso alla scrivente Commissione (ricorso spedito il 22 febbraio 2008 e pervenuto il 27 febbraio u.s.).

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente contro il Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Comune di è ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.38)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

Fatto

La sig.ra, comproprietaria di alcuni fondi rustici, a seguito dell'aumento delle rendite catastali relative ai fondi medesimi determinate dalle richieste di alcuni contributi agricoli da parte di quattro persone, in data 29 dicembre 2007 chiedeva all'amministrazione resistente diverse informazioni e documenti relativi ai sigg.ri e,e

L'amministrazione, con nota del 28 gennaio u.s., negava l'accesso ritenendo che lo stesso, in termini generali, possa essere esercitato solo dalla parte interessata. Contro tale diniego la Sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 25 febbraio 2008.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati all'ostensione nelle persone dei sigg.ri e, e Pertanto, trattandosi di soggetti individuati al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.39)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di – Ufficio del Personale

Fatto

Il Sig., in data 20 febbraio 2007 ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia della pianta organica della sede distaccata di dell'amministrazione resistente. L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti veniva esplicitato dal ricorrente in considerazione della sua posizione di aspirante funzionario (area demanio) venutasi a determinare come conseguenza delle dimissioni del funzionario che in precedenza ricopriva tale posto e in virtù del fatto che il ricorrente si era classificato secondo, dunque immediatamente dietro al funzionario dimissionario, all'esito del concorso per la copertura dell'ufficio in questione. L'amministrazione, a dire del ricorrente, provvedeva alla copertura del posto vacante non assegnandolo al ... , bensì tramite personale altro, non assunto per concorso.

Non avendo l'amministrazione destinataria della richiesta dato seguito alla stessa nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. in data 16 aprile u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo il riesame dell'istanza di accesso da parte dell'amministrazione resistente. La Commissione avendo rilevato la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone di coloro che figuravano come dipendenti di ruolo presso l'ufficio dell'amministrazione cui era stata indirizzata la richiesta di accesso nella seduta del 17 maggio ha ordinato all'amministrazione di notificare il gravame ai controinteressati. A tanto ha provveduto l'amministrazione in data 19 giugno, comunicando il ricorso all'Arch. in quanto funzionario che aveva ricoperto il posto vacante a seguito delle dimissioni di altro dipendente. Nella seduta del 9 luglio 2007 la scrivente Commissione accoglieva il gravame e, successivamente, l'amministrazione consentiva l'accesso. In data 12 dicembre 2007 l'odierno ricorrente presentava nuova richiesta di accesso ad una serie di documenti tra i quali alcuni concernenti il dott. e l'arch. L'amministrazione concedeva l'accesso che veniva effettuato in data 31 gennaio 2008 ad eccezione dei documenti relativi ai due controinteressati appena menzionati, per i quali l'amministrazione, con nota del 19 febbraio u.s., precisava di aver ricevuto motivata opposizione all'accesso da parte degli stessi.

Pertanto, in data 28 febbraio u.s., il sig. presentava ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e chiedendo, altresì, la notifica dello stesso gravame al controinteressato da parte della stessa amministrazione.

Diritto

La scrivente Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente, invero, avrebbe dovuto notificare direttamente il gravame ai controinteressati

essendo questi ultimi individuati o comunque facilmente individuabili secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*), del d.P.R. n. 184/06. Nonostante in una nota allegata al ricorso, infatti, si faccia riferimento all'avvenuta notificazione del gravame ai controinteressati, agli atti risulta solo la ricevuta dell'avvenuta spedizione all'amministrazione e non ai controinteressati. Pertanto, non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.40)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente : Istituto Comprensivo “.....” di

Fatto

La Direttrice dell'Istituto Comprensivo “.....” di ha comunicato alla sig.ra, docente a tempo indeterminato presso tale istituto”, che, in adempimento di quanto disposto dall'Ufficio scolastico regionale per la, aveva richiesto alla Commissione medica di verifica c/o la Direzione provinciale dei servizi vari di di sottoporre la suddetta a visita medica collegiale per verificare la sua idoneità psicofisica all'esercizio della professione docente.

Con istanza in data 7.01.2008 la, premesso che non aveva mai ricevuto alcuna contestazione sulla sua idoneità all'esercizio della professione, ha chiesto copia sia del provvedimento dell'Ufficio scolastico che della richiesta di visita collegiale a detta Direttrice, la quale, con nota del 17-1-2008, ha negato l'accesso in base ai rilievi che il provvedimento che disponeva la visita collegiale “era pervenuto all'Istituto con raccomandata riservata ed indirizzata esclusivamente all'Istituto”.

Avverso la nota di diniego la sig.ra, con atto in data 31.01.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso si assume la ricorrenza del proprio diritto all'accesso sulla base delle stesse motivazioni addotte nella relativa istanza.

Il ricorso è fondato.

Non v'è dubbio sul diritto all'accesso dei documenti richiesti: è di immediata evidenza, difatti, l'interesse della ricorrente ad approntare un'adeguata tutela, essendo tali atti prodromici ad eventuali provvedimenti suscettibili di incidere sulla carriera o addirittura sulla permanenza in servizio della ricorrente stessa.

Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza – unica addotta a sostegno del diniego di accesso – che la documentazione abbia rivestito carattere riservato, posto che tale carattere è preordinato a tutela della stessa ricorrente, al solo fine di evitare la conoscenza dei fatti da parte di terzi non interessati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso disponendo che sia data esecuzione all'accesso richiesto.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.41)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di

Fatto

Con istanza in data 17.10.2007 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di aver accesso alla “delibera del Consiglio dell'ordine del 22-2-2007 – verbale n. 21, punto 7.”

Con nota del 27-11-2007 il Consiglio ha subordinato l'accesso al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo spese e 20 quali diritto di accesso.

Avverso tale nota il ha proposto ricorso a questa Commissione, che lo ha accolto con decisione del 17.12.2007.

Con lettera 8.2.2008 il Consiglio, riportato lo sviluppo procedimentale ora riferito e sul presupposto che questa Commissione nella citata decisione lo avesse “invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso”, ha nuovamente negato l'accesso sia sulla base della correttezza del pagamento stabilito da esso Consiglio che sulla base della infondatezza dell'istanza nel merito.

Avverso il diniego contenuto in tale lettera il ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con la decisione del 17-12-2007 questa Commissione, in accoglimento del ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso il primo diniego d'accesso, ha affermato il diritto all'accesso stesso, ed ha sottolineato altresì che come affermato dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza in data 16 ottobre 2007 n. 2403 “la decisione della Commissione, se non impugnata, assume carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione”.

La decisione del 17.12.2007, inoltre, contrariamente a quanto indicato nella citata lettera dell'8-2-2008, contenente il secondo diniego di accesso, non contiene alcun invito a provvedere sulla medesima istanza di accesso.

Il diniego contenuto nella lettera impugnata è pertanto illegittimo, in quanto emesso in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale, come già detto, costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso “*de qua*”.

Il Consiglio è pertanto tenuto ad ottemperare alla menzionata precedente decisione di questa Commissione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.42)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di

Fatto

Con istanza in data 17.10.2007 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di aver accesso alla "delibera del Consiglio dell'ordine del 7-2-2007 – verbale n. 20 , punto 8. relativo a "modalità di convocazione dell'assemblea di bilancio", e poi ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 16-11-2007, contenente il diniego di accesso, ricorso che questa Commissione ha accolto con decisione del 17 -12-2007.

Con lettera del 5-2-2008 il Consiglio, riportato lo sviluppo procedimentale ora riferito e sul presupposto che questa Commissione nella citata decisione lo avesse "invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso", ha nuovamente negato l'accesso.

Avverso tale lettera il ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con la decisione del 17-12-2007 questa Commissione, in accoglimento del ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso il diniego d'accesso allo stesso documento riguardante l'accesso in esame, ha affermato il diritto all'accesso stesso, ed ha sottolineato altresì che, come affermato dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza in data 16 ottobre 2007 n. 2403, "la decisione della Commissione, se non impugnata, assume carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione".

La decisione del 17.12.2007, inoltre, contrariamente a quanto indicato nella citata lettera dell'8-2-2008, contenente il "secondo" diniego di accesso, non contiene alcun invito a provvedere sulla medesima istanza di accesso.

Il diniego contenuto nella lettera impugnata è pertanto illegittimo, in quanto emesso in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale, come già detto, costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso "*de qua*".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.43)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di

Fatto

Con istanza in data 14.01.2008 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di aver accesso alla "lettera del Consiglio dell'Ordine del ...5.12 2007", contenente l'eccezione di incompetenza di questa Commissione a decidere sui ricorsi alla stessa proposti dall' attuale ricorrente.

Con nota del 13-2-2008 il Consiglio ha consentito l'accesso, subordinandolo però al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo spese e 20 quali diritti di accesso.

Avverso tale nota il ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con decisione del 17.12.2007 questa Commissione, in accoglimento di analogo ricorso proposto dallo stesso attuale ricorrente avverso un provvedimento del suddetto Consiglio, di contenuto analogo al provvedimento oggi impugnato, ha affermato, quanto segue, che si ribadisce:

"Sull'illegittimità della richiesta del Consiglio dell'Ordine del pagamento complessivo di euro 70,00 per l'esercizio del diritto di accesso, la Commissione non può che ribadire quanto già affermato con le decisioni in data 9.7.2007 e 22.11.2007.

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi" dispone che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura".

Alla luce di tale disposizione, con la quale si sottolinea che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura, il previo "versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso" appare eccessivo anche in considerazione del documento richiesto (un verbale del Consiglio).

Come più volte affermato da questa Commissione, l'art. 25, comma 1, della legge 241/90 stabilisce il principio della gratuità del diritto di accesso precisando, peraltro, che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è, pertanto, esercitabile soltanto a mezzo di rimborso delle spese di riproduzione del documento, la cui misura è stabilita dalle singole amministrazioni, sulla base, nei casi in cui è applicabile, della direttiva prot. UCA n. 27720/928/46 del 19 marzo 1996.

Si segnala infine che questa Commissione, con la decisione in data 22.11.2007, ha altresì precisato che richiedere una prestazione patrimoniale non dovuta può comportare responsabilità di vario tipo”.

Il diniego contenuto nella lettera impugnata è pertanto illegittimo, in quanto contrastante con le decisioni di questa Commissione, che costituiscono provvedimenti definitivi e vincolanti sulla questione “*de qua*”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.44)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dr.ssa
contro

Amministrazione resistente : Ministero della Difesa e Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella P.A.

Fatto

Con istanza in data 11.12.2007 la dr.ssa, ufficiale in ferma dell'Arma dei carabinieri congedata, alla quale il Ministero della Difesa aveva respinto l'istanza di riammissione in servizio, ha chiesto a tale Ministero e al Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A. di comunicarle a quale ruolo risulta riferito il dato di 380 unità, da assumere ai sensi della legge n. 206/2006 e secondo quali modalità si era provveduto ad effettuare i relativi reclutamenti per l'esercizio finanziario di riferimento nonché copia del carteggio con cui il Ministero della Difesa aveva comunicato i dati di cui si chiedeva la comunicazione.

Avverso il silenzio serbato sulla sua istanza, pervenuta il 18.12.2007 al Ministero della Difesa e il 31.12.2007 al Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A., la dr.ssa, con atto in data 11-2-2008, pervenuto il 21.2.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come emerge dalla narrativa in fatto l'istanza di accesso è intesa ad ottenere informazioni o documentazione proveniente dal Ministero della Difesa, e non anche dall'altro Ministero, al quale anche è stata pur tuttavia rivolta l'istanza stessa.

Alla stregua di tale rilevazione il ricorso è irricevibile.

L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che "il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni".

Nel caso in esame il ricorso, come emerge dalla narrativa in fatto, risulta pervenuto al Ministero della Difesa, unico effettivo destinatario dell'istanza di accesso, il 21.2.2008, oltre il termine di trenta giorni decorrenti, ai sensi del suddetto art. 12, dalla formazione del silenzio rigetto, realizzatasi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso, e cioè dal 18.12.2007, ed è quindi irricevibile.

E poiché, come si è rilevato, il Ministero della Difesa era l'unico effettivo destinatario dell'istanza di accesso, è irrilevante che l'attuale ricorso sarebbe tempestivo nei confronti dell'altro Ministero.

Si evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di

proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.45)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'avv., elettivamente domiciliato in

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento

Fatto

Il sig., essendo stato dichiarato idoneo al concorso per l' ammissione al 13° corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, ha presentato istanza di accesso al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al questionario ed al modulo di risposta del test relativo alla propria prova scritta sostenuta il 19 giugno 2007, al fine di verificare la correttezza del punteggio assegnato.

L'amministrazione ha concesso l'accesso alla risposta del test ed alla griglia di correzione ma, al fine di tutelare i diritti riguardanti la proprietà intellettuale, ai sensi dell'allegato 3, n. 7 del D.M. n. 519 del 1995, ha negato l'accesso ai libretti relativi ai quesiti somministrati, anche in considerazione della loro utilizzabilità in altri concorsi.

Avverso il provvedimento di diniego dell'11 gennaio 2008 il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego, specificando che la divulgazione del libretto contenente i quesiti ne precluderebbe l'utilizzo in successive procedure selettive. L'amministrazione ricorda, poi, che la giurisprudenza, al fine di contemperare il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i diritti riguardanti la proprietà intellettuale, ha ritenuto che la sola visione dei documenti possa soddisfare l'interesse dell'accidente.

Diritto

L'amministrazione, nel provvedimento dell'11 gennaio ha negato l'accesso al libretto contenente i quesiti somministrati al sig. ai sensi dell'allegato n. 3, n. 7 del D.M. n. 519 del 1995, in base al non è consentita l'estrazione di copia di documenti i cui diritti sono coperti da privativa industriale o da proprietà intellettuale.

Nella nota inviata alla scrivente Commissione l'amministrazione ricorda l'autorevole giurisprudenza secondo la quale a tutela del diritto di autore delle società che hanno elaborato i quiz le amministrazioni possono concedere l'accesso nella forma della sola visione dei documenti e non anche dell'estrazione di copia (C.d.S. IV Sez. n. 6553/2007)

Al riguardo si rileva che il ricorrente quale partecipante alla procedura in esame è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere in modo integrale ai chiesti documenti.

Ritiene, inoltre, la scrivente Commissione che l'interesse del ricorrente ad estrarre copia del libretto contenente i quiz somministratigli nel corso della prova selettiva, al fine di verificare la correttezza del punteggio assegnatogli, debba prevalere sul diritto di autore della società che ha redatto il test.

Diritto, d'altronde, tutelato dalla normativa secondaria, invocata dall'amministrazione ai soli fini della riservatezza. Riservatezza la cui tutela appare recessiva di fronte ad un accesso funzionale all'esercizio del diritto di difesa. Quanto all'accesso limitato alla sola visione, questa Commissione rileva che trattasi di istituto tacitamente abrogato dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.46)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra e Sig.ra.....
contro

Amministrazione resistente : Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per la
.....

Fatto

Le sigg.re e, insegnanti presso l'istituto scolastico "....." di, con atto pervenuto a questa Commissione il 22.2.2008, hanno presentato ricorso avverso il diniego, da parte del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per la Campania, dell'accesso, da esse richiesto, agli atti del procedimento disciplinare nei confronti del loro Dirigente scolastico

Diritto

Dalla narrativa in fatto emerge la presenza di un controinteressato nel soggetto a carico del quale è stato iniziato procedimento disciplinare.

Trattandosi di soggetto controinteressato individuabile fin dal momento della proposizione del ricorso, le ricorrenti avrebbero dovuto provvedere a notificare allo stesso il ricorso, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Si evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.47)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig. e Sig.ra
contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Con istanza in data 23.11.2007 il sig. e la sig.ra, premesso di aver avuto notizia informale dell'avvio di un procedimento di autotutela, da parte del Comune di, in loro danno, relativamente alla verifica della legittimità della licenza edilizia, concernente la regolarità urbanistica ed edilizia della loro unità abitativa, chiedevano al Comune di accedere agli atti di tale procedimento.

Avverso la mancata risposta gli istanti, con atto in data 22.01.2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale..... ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte del Comune di

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.48)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente : Questura della Provincia di

Fatto

Con atto in data 27.02.2008 il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione avverso il silenzio serbato dalla Questura di sulla sua istanza di accesso a documenti amministrativi, datata 25.08.2006 e spedita con raccomandata ricevuta il 1.09.2006.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che "il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni".

Nel caso in esame il ricorso , come risulta dalla narrativa in fatto, risulta proposto oltre il termine di trenta giorni decorrenti, ai sensi del suddetto art. 12, dalla formazione del silenzio rigetto, realizzatasi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso, ed è quindi irricevibile.

Si evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.49)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: ENEA - Direzione Centrale Risorse Umane

Fatto

Il Dott., ricercatore-tecnologo dell'Enea, in data 9 gennaio 2008, ha richiesto alla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo. In particolare, l'odierno ricorrente ha chiesto di accedere agli atti relativi alla propria posizione concorsuale, ai verbali della commissione, per conoscere i criteri adottati, e agli atti finali del concorso relativi alle posizioni dei colleghi collocatisi in graduatoria in una posizione precedente alla sua, in qualità di diretto interessato alla tutela dei propri interessi di partecipante e potenziale vincitore.

La Direzione Centrale Risorse Umane, con una nota inviata in data 28 gennaio 2008, ha accolto l'accesso limitatamente agli atti relativi alla posizione dell'istante, respingendo l'istanza per gli altri documenti richiesti.

Pertanto, il 13 febbraio 2008, il Dott., contro il suddetto diniego dell'ente, ha presentato un ricorso alla Commissione, tramite posta elettronica, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Diritto

L'art. 12, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera c), del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, dispone che al ricorso presentato contro il diniego al richiesto accesso è allegato, a pena di inammissibilità, "il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto".

Nel caso di specie, al ricorso in esame non è stata allegata la nota di diniego all'accesso inviata, in data 28 gennaio 2008, dall'ente resistente all'istante, così come richiesto dalle suddette norme. Pertanto, il ricorso è da considerare inammissibile.

In ogni caso, si rileva che il successivo comma 8 dell'articolo 12 del citato d.P.R. stabilisce che "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, privo dell'allegato richiesto dall'art. 12, comma 4, lettera a), del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.